

## IMPOSTE SUL REDDITO

### **Plusvalenze da trading in criptovalute**

di Greta Popolizio

Seminario di specializzazione

## TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE

[Scopri di più >](#)



L'Amministrazione Finanziaria si è espressa di rado sul tema **della tassazione di plusvalenze derivanti da trading in criptovalute**.

La pronuncia più recente è la [risposta ad Interpello n. 788 del 24.11.2021](#), secondo la quale le criptovalute, in assenza di specifica normativa, sono assimilabili, dal punto di vista fiscale, alle **valute estere**.

Ne consegue che le operazioni di compravendita, quando poste in essere da persone fisiche fuori dalla sfera di impresa, possono generare materia imponibile - inquadrabile tra i **redditi diversi** - se:

- derivano da **cessioni a termine** ([articolo 67, comma 1, lett. c-ter, Tuir](#))
- derivano da **cessioni a pronti**, a condizione che nel periodo di imposta l'ammontare della giacenza media di criptovalute sia stata **superiore ad un controvalore in euro di 51.645,69** per più di sette giorni lavorativi consecutivi ([articolo 67, comma 1- ter, Tuir](#)).

In entrambe le ipotesi il legislatore intende colpire un intento **speculativo**, nel primo caso sempre presunto, nel secondo caso presunto solo sopra una determinata soglia di possesso.

Naturalmente in entrambi i casi anche le eventuali **minusvalenze** diventano rilevanti ai fini del reddito.

La **risposta ad interpello** fornisce anche alcune precisazioni, che però non risolvono tutti i dubbi:

- per cessione a pronti si intende una transazione in cui si ha lo **scambio contestuale di una valuta contro una valuta differente**; ne consegue che **anche le transazioni tra cripto valute**, senza conversione in euro, si configurerebbero come operazioni

plusvalenti. Sul punto si potrebbe obiettare che tali plusvalori sono meramente potenziali, almeno sino al cambio in valute fiat (aventi **corso legale**);

- il **“prelievo” dal wallet è equiparato ad una cessione a titolo oneroso**; pare che tale inciso debba intendersi riferito solamente alla **conversione in euro**, derivante dal prelievo, e non anche al trasferimento da un *wallet* ad un altro. Rientrerebbero in tale fattispecie le **carte di credito in critpo-valute, in via di grande diffusione**: si tratta di strumenti di pagamento messi a disposizione dei detentori di criptovalute presso *wallet* custoditi, che tramite un **servizio di exchange** “istantaneo” **convertono in euro, o altra moneta fiat, le critovalute detenute da una persona**, per pagare un bene o servizio, ovvero effettuare un vero e proprio **prelievo** in contanti. In base alle indicazioni dell’Agenzia Entrate, in relazione ad ogni pagamento o prelievo si dovrebbe verificare l’eventuale emersione di una **plusvalenza tassabile**;
- per la verifica della **giacenza media** occorre fare riferimento all’insieme dei *wallet* detenuti dal contribuente, indipendentemente dalla tipologia di *wallet* (paper, hardware, desktop, mobile);
- sempre ai fini della determinazione della **giacenza media** si deve far riferimento, in mancanza di cambio ufficiale, al cambio all’inizio del periodo di imposta rilevabile sul sito dove è stato effettuato l’acquisto o dove si effettua la maggior parte delle operazioni;
- la quantificazione della plusvalenza deve seguire il criterio Lifo, per cui si considerano **cedute per prime le valute acquisite in data più recente**.

Si noti che l’equiparazione delle **criptovalute** alle valute estere implica inoltre un **“trascinamento”** delle crito nel paniere di tutte le valute, ai fini della determinazione del limite di 51.645,69 euro.

Come noto, infine, le plusvalenze, **al netto di eventuali minusvalenze**, scontano **imposta sostitutiva nella misura del 26%**.

La risposta esaminata ribadisce poi l’**obbligo di monitoraggio fiscale**, ai sensi del D.L. 167/1990, di cui non ci si occupa in questa sede.

È manifesta l’**inadeguatezza dei sistemi giuridici** vigenti ad inquadrare il fenomeno dei *cripto asset*, ed il tentativo di darne una regolamentazione attraverso la via **interpretativa** mostra ancora una volta tutti i suoi limiti.

Il “mercato” delle criptovalute può prevedere infatti operazioni **anche molto differenti dal tradizionale mercato forex**, con canali del tutto **innovativi**, spesso in assenza di intermediari e difficilmente inquadrabili anche in termini di “territorialità”.